

N. R.G. 41729/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41729/2014 promossa da:

[REDACTED] & C. SRL [REDACTED] (C.F. **[REDACTED]**), con il proc. dom. avv.

CAMPANELLA MARCO, VIALE LIBERTA', 25 PAVIA

attrice

contro

BANCA INTESA SANPAOLO SPA (C.F. 10810700152), con il proc. dom. avv. ARIA ALFREDO,
CORSO ITALIA, 43 LEGNANO

convenuta



CONCLUSIONI

Per l'attrice:

- 1) **ACCERTARE e DICHIARARE** la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 c.c., dell'addebito di interessi debitori ultralegali con capitalizzazione trimestrale applicati nel corso dell'intero rapporto al conto corrente n.14755/1 (poi 14755156), oggetto del presente giudizio, e, per l'effetto, DICHIARARE l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione degli stessi al rapporto in esame;
- 2) **ACCERTARE E DICHIARARE** la nullità ed inefficacia dell'addebito in conto corrente di interessi ultralegali in difetto di pattuizione per iscritto di detti interessi, disponendo l'applicazione in via dispositiva del tasso come indicato nella narrativa del presente atto;
- 3) **ACCERTARE E DICHIARARE** la nullità ed inefficacia, per violazione degli articoli 1325 e 1418, degli addebiti in conto corrente di non convenute spese e commissioni di massimo scoperto, comunque prive di causa negoziale;
- 4) **ACCERTARE E DICHIARARE** la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284 1346, 2697 e 1418 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso del rapporto di conto corrente intercorso sulla differenza in giorni – valuta tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
- 5) **CONDANNARE**, per l'effetto, la convenuta Banca alla restituzione della somma illegittimamente addebitata e/o riscossa per i motivi di cui sopra, pari ad € 1.199.323,88, così come accertata nell'espletata CTU, oltre agli interessi legali in favore dell'odierna istante dalla costituzione in mora sino al saldo effettivo.



6) Con condanna all'integrale rifusione da parte della Banca convenuta di spese e compensi professionali di causa, con distrazione a favore dello scrivente legale in quanto antistatario.

Per la convenuta:

IN VIA PRELIMINARE

- Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti e delle richieste azionate dalla società [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore per i motivi tutti di cui alla narrativa che precede, nonché sulla base dei documenti prodotti sia dalla stessa [redacted] sia in allegato alla presente;

IN VIA PRELIMINARE SUBORDINATA

- Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle rimesse di natura solutoria dettagliatamente indicate, in via alternativa, nei documenti sub. 1) e 2) di parte convenuta allegati al presente atto che costituiscono parte integrante del medesimo.

NEL MERITO

- Rigettare integralmente tutte le richieste, eccezioni e deduzioni avanzate dall'attrice società [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, poichè generiche, indeterminate, assolutamente prescritte, infondate e basate su erronei presupposti logici, giuridici e fattuali, per i motivi tutti di cui agli atti e documenti di causa.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di difesa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato la [redacted] conveniva in giudizio Intesa Sanpaolo s.p.a., al fine di ottenere la restituzione di somme pagate indebitamente in relazione a u rapporto di conto corrente.



L'attrice in particolare esponeva:

- che il 3.12.1987 stipulava con la Cariplo, oggi Intesa Sanpaolo, un contratto di conto corrente con apertura di credito, rapporto chiuso il 7.2.2012;
- che il saldo del conto corrente era stato viziato dall'addebito illegittimo di interessi anatocistici e di interessi in misura ultralegale non pattuiti;
- che la banca aveva applicato commissioni di massimo scoperto non pattuite e comunque nulle, oltre che spese non concordate;
- che il conteggio degli interessi era stato viziato anche dal ricorso alle cosiddette "valute fittizie".

Si costituiva ritualmente in giudizio Intesa Sanpaolo s.p.a., contestando quanto *ex adverso* dedotto e, in via preliminare, eccependo la prescrizione del diritto attoreo alla ripetizione di indebito; nel merito la convenuta evidenziava la legittimità degli addebiti in conto corrente.

Espletata consulenza tecnica di ufficio di tipo contabile, il giudice rinviava all'udienza del 4.10.2016 per la precisazione delle conclusioni; adempiuto detto onere processuale, la causa era trattenuta in decisione, previo deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica ad opera di entrambe le parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande attoree sono fondate e, pertanto, meritano di trovare accoglimento.

In primo luogo, infatti, la correntista ha contestato l'applicazione per tutta la durata del rapporto contrattuale degli interessi anatocistici.

La difesa è fondata, considerato come debba essere dichiarata nulla la clausola contrattuale di capitalizzazione degli interessi debitori con periodicità trimestrale, in quanto in contrasto con la disciplina dettata in materia di anatocismo dall'art. 1283 c.c., senza che tale deroga potesse considerarsi



giustificata dalla sussistenza di usi normativi difformi.

In proposito non possono che essere solo ricordate le pronunce giurisprudenziali ormai assolutamente consolidate nel senso sopra riassunto, con l'effetto che gli interessi anatocistici addebitati dalla banca per tutta la durata del rapporto e, quindi, sino alla sua chiusura nel 2012, dovranno essere necessariamente scomputati in sede di rideterminazione del saldo finale.

A tal proposito, infatti, va evidenziato come non possa essere condivisa la pretesa della banca diretta a ottenere che detto scomputo fosse circoscritto solo sino al 30.6.2000.

Parte convenuta, infatti, ha obiettato di essersi adeguata al dettato dell'art. 120 secondo comma TUB e alla richiamata Delibera C.I.C.R. del 9.2.2000, con la quale era stata riconosciuta la legittimità della prassi anatocistica bancaria a condizione che fosse assicurata una pari periodicità della capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, prevedendo la possibilità per gli istituti di credito di adeguarsi alla nuova disciplina entro il 30.6.2000, mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di un avviso circa la modifica delle condizioni contrattuali previgenti, sempre che detta modifica fosse attuata in senso favorevole ai correntisti.

Senonchè non può non rilevarsi come parte convenuta non abbia adeguatamente provato di essersi adeguata alle prescrizioni appena ricordate, avendo prodotto in giudizio anzichè l'estratto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale riguardante i conti correnti facenti capo alla CARIPLO s.p.a., una mera intestazione dei dati societari della CARIPLO sotto l'intestazione della Gazzetta Ufficiale.

In sostanza, quindi, il documento che a detta della difesa della convenuta avrebbe dovuto comprovare l'adeguamento "massivo" dei contratti di conto corrente in essere alla subentrata disciplina di cui al secondo comma dell'art. 120 TUB, in realtà si è risolto in una mera intestazione su pagina intitolata della Gazzetta Ufficiale, senza contenere in alcun modo la pubblicazione dell'adeguamento richiesto.



Per tali ragioni, pertanto, in difetto di prova dell'adeguamento, ne consegue che per l'intera durata del rapporto abbia operato la clausola nulla di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e che, conseguentemente, tutti gli addebiti a tale titolo effettuati dovranno essere scomputati in sede di rideterminazione del saldo finale di conto corrente.

Parimenti va dichiarata la nullità per indeterminatezza della clausola contrattuale che rimetteva la determinazione dei tassi di interesse agli "usi su piazza".

Richiamato sul punto l'orientamento giurisprudenziale assolutamente consolidato diretto a riconoscere la nullità di simili pattuizioni, non può che essere dichiarato illegittimo l'addebito operato dalla banca di interessi convenzionali in misura ultralegale, dal momento che la relativa pattuizione deve essere dichiarata nulla; trattandosi di contratto stipulato nel 1987, quindi, ciò comporta che gli interessi applicabili (sia dal lato creditore che debitore) dovranno essere quantificati secondo il tasso legale di volta in volta vigente (Corte Cost. , ord. 338/2009).

In sede di rideterminazione del saldo finale del conto corrente dovranno, poi, essere scomputati gli importi addebitati a titolo di spese e di commissioni di massimo scoperto di volta in volta applicati, trattandosi di oneri non previsti nel contratto e che, pertanto, non potrebbero essere addebitati unilateralmente ad opera di una delle parti, ossia da parte dell'istituto di credito.

La genericità della contestazione mossa da parte attrice, viceversa, non consente di accogliere la contestazione riguardante le cosiddette "valute fittizie", ossia la postergazione delle valute con riferimento alle singole operazioni in conto corrente, rilevato come la difesa sul punto articolata sia rimasta relegata ad affermazioni assolutamente generiche, non implicando mai l'individuazione degli importi a tal fine contestati.



La pretesa ripetitoria azionata dall'attrice, nei limiti sopra indicati riconosciuta come fondata, deve tuttavia essere valutata sul piano temporale per effetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca.

In proposito, infatti, la convenuta, preso atto da un lato dell'orientamento giurisprudenziale consolidato, nel senso di ritenere come la prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito decorra come regola generale dalla chiusura del rapporto di conto corrente, quale rapporto unitario, e non dalla data di ciascuna annotazione in conto; dall'altro lato della precisazione introdotta dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 24418/2010), rivolta a distinguere tra rimesse solutorie e meramente ripristinatorie (solo le prime, aventi valenza di pagamento e quindi suscettibili di far decorrere il termine prescrizione del diritto alla loro ripetizione già dalla data della relativa annotazione), ha eccepito come il diritto dell'attrice a ripetere quanto pagato indebitamente per effetto di somme addebitate sul conto corrente, ma non dovute, fosse ormai estinto con riferimento a tutti gli importi che fossero risultati oggetto di pagamento per effetto di versamenti in conto corrente effettuati in epoca risalente a oltre dieci anni rispetto all'introduzione del presente giudizio con la notifica dell'atto di citazione.

Per effetto di tale eccezione, quindi, si è reso necessario richiedere al consulente tecnico dell'ufficio, incaricato di rideterminare il saldo del conto corrente, di stralciare dallo scomputo degli importi accertati come non dovuti, in quanto riferiti a interessi anatocistici illegittimi, a commissioni di massimo scoperto e a spese non pattuite, tutte le somme eventualmente risultate pagate dal correntista oltre dieci anni prima dell'introduzione del giudizio, in quanto "coperte" da versamenti con portata solutoria, ossia riferiti a importi a debito del correntista in misura eccedente ai fidi concessi o in assenza di fidi (ossia in situazioni di scoperto in senso stretto).



Parte attrice, tuttavia, dopo avere evidenziato come l'esistenza di affidamenti in conto emergesse non solo dalle dichiarazioni difensive della stessa controparte, ma anche dai differenti tassi di interesse applicati, così come riportati negli estratti conto, ha sostenuto come, in difetto di prova ad opera della banca dei limiti degli affidamenti (non avendo l'istituto di credito prodotto i relativi contratti), tutte le rimesse avrebbero dovuto essere considerate come ripristinatorie e, quindi, inidonee a far decorrere il termine prescrizione, secondo quanto spiegato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 24418/2010).

La difesa sopra riassunta, concernente la delicata questione del riparto degli oneri probatori in materia di eccezione di prescrizione, deve essere pienamente condivisa: la parte che solleva una eccezione, infatti, è tenuta a fornire la prova dei fatti su cui l'eccezione si fonda (art. 2697 c.c.) e, quindi, nel caso della prescrizione, la prova degli elementi costitutivi della vicenda estintiva del diritto, rappresentati dalla decorrenza del termine e dall'allegazione dell'inattività del titolare del diritto di cui si discute; sarà, poi, onere della controparte, in termini di contro-eccezione, provare che in realtà il conto corrente era affidato e che, quindi, le rimesse annotate non erano solutorie, bensì ripristinatorie, tali cioè da non far decorrere il termine prescrizione; una volta acquisita la prova degli affidamenti (o attraverso la produzione dei relativi contratti o in quanto desunta dalle annotazioni negli estratti conto, piuttosto che *aliunde*, come ad esempio da quanto riportato in estratti della Centrale Rischi), sarà una contro-eccezione della banca dimostrare che gli affidamenti erano stati concessi sino a un determinato importo e che, pertanto, al di sopra di esso le rimesse assumono portata solutoria e fanno decorrere il termine prescrizione, per cui, in difetto di prova del *plafond* dell'affidamento, tutte le rimesse devono essere considerate come ripristinatorie.

Se così è, quindi, deve rilevarsi come nel caso di specie da un lato la stessa difesa della convenuta



abbia sostenuto l'esistenza di apertura di credito, giustificando proprio in ragione di tali affidamenti la legittimità degli addebiti di commissioni di massimo scoperto (peraltro da scomputarsi, come si è detto, in quanto non pattuite); parimenti l'esistenza di tali affidamenti risulta ulteriormente desumibile dagli estratti conto, ovviamente non in considerazione degli importi a debito ivi registrati (i quali, di per sé, non implicano l'esistenza di aperture di credito, non essendo in linea di massima condivisibile una generalizzata teoria dei "fidi di fatto"), quanto, viceversa, dall'esplicito riferimento a un tasso di interesse applicato differente se intra fido o ultra fido; dall'altro lato, a fronte di tali risultanze, sempre la difesa della convenuta anche nell'ambito delle operazioni peritali ha ipotizzato un importo affidato pari a lire 300.000.000, senza tuttavia che di tale limite risulti essere stata fornita prova alcuna, nonostante la contestazione sul punto sollevata dalla difesa attorea.

Per effetto di tali considerazioni, quindi, non può che essere accolta la difesa dell'attrice, diretta a far considerare tutte le rimesse come ripristinatorie sull'assunto della mancanza di prova in ordine al *plafond* degli affidamenti e, conseguentemente, a ritenere non decorso il termine prescrizione con riferimento a tutti gli addebiti illegittimi operati in corso di rapporto, oggetto dell'odierna azione di ripetizione.

Sulla base di tali premesse e indicazioni, dovendo fare proprie le conclusioni contabili alle quali è pervenuto l'ausiliario del giudice, in quanto espressione di un ragionamento logico matematico scevro da errori, deve farsi richiamo al conteggio esposto nell'allegato 8 della consulenza tecnica di ufficio, in quanto ipotesi di ricalcolo del saldo finale fedele ai criteri di rideterminazione sopra esposti.

Per tali ragioni, pertanto, il saldo finale del conto corrente oggetto di causa deve essere rideterminato alla data del 7.2.2012 (giorno di chiusura del rapporto) in euro 1.199.323,88 a credito della correntista.

La banca convenuta, pertanto, va condannata a restituire ex art. 2033 c.c. l'importo indebitamente



pagato dalla correntista, importo tuttavia da contenersi nei limiti della domanda effettivamente proposta con il presente giudizio e, quindi, in euro 1.125.650,89, oltre a interessi secondo il tasso legale dall'11.7.2014 (data della domanda) al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 24.696,01, oltre c.p.a., di cui euro 3.000,00 per spese generali ed euro 1.696,01 per rimborso spese; detti importi vanno distratti ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore, il quale ha dichiarato di nulla avere percepito a titolo di compensi professionali e di avere anticipato le spese.

A carico della convenuta vanno poste in via definitiva anche le spese di c.t.u., liquidate in complessivi euro 7.700,00, oltre i.v.a. e previdenza.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:

- in accoglimento della domanda proposta da [REDACTED] s.r.l. [REDACTED] nei confronti di Intesa Sanpaolo s.p.a., condanna quest'ultima a pagare all'attrice la somma di euro 1.125.650,89, oltre a interessi secondo il tasso legale dall'11.7.2014 al saldo;
- condanna la convenuta a rifondere l'attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 24.696,01, oltre c.p.a., di cui euro 3.000,00 per spese generali ed euro 1.696,01 per rimborso spese;
- dispone che detti ultimi importi siano distratti ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u., liquidate in complessivi euro 7.700,00, oltre i.v.a. e previdenza.



Così deciso in Milano il 11 gennaio 2017

Il giudice

Francesco Ferrari

IL CASO.it

